



Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 30/12/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GRC N° 587 DEL 27.3.2009

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) con deliberazione di GRC n.587 del 27 marzo 2009 è stato richiesto al Consiglio Regionale il parere finalizzato alla deroga all'art. 5 della legge regionale n.35/87 (PUT) per la realizzazione di un complesso alberghiero oggetto dell'Accordo di Programma, stipulato in data 16 gennaio 2009 tra la Regione, l'Amministrazione Provinciale di Napoli, il Comune di Gragnano e la società Medusa srl;
- b) per mero errore materiale di collazionamento, come dichiarato dal dirigente pro tempore del Settore Accordi di Programma nella nota prot. n.1080479 del 14 dicembre 2009, trasmessa alla IV commissione permanente del Consiglio Regionale, nella deliberazione n.587/2009 veniva richiesta la deroga al solo articolo 5, tralasciando di indicare anche l'articolo 10 della legge regionale n.35/87 come correttamente riportato nell'accordo di programma e negli atti tecnici allegati alla deliberazione di GRC n. 1172/2008 di adesione all'accordo di programma;
- c) la IV Commissione, con parere reso in data 16 dicembre 2009 prot. n.747, preso atto della segnalazione del dirigente di cui al precedente punto b), ha espresso parere favorevole sulla proposta di deroga al PUT ai sensi della deliberazione di GRC n.587/2009;
- d) il Consiglio Regionale, nella seduta del 29 settembre 2011, come da attestato n.197/1, ha approvato la proposta della Giunta ex deliberazione n. 587/2009, sentito l'Assessore all'Urbanistica pro tempore che ha evidenziato la necessità di tener conto delle due modifiche di cui agli articoli 5 e 10;
- e) con l'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 5/2011, che all'art.5 ha ridefinito il procedimento sugli accordi di programma, già previsto all'art.12 della legge regionale n.16/2004, il Comune di Gragnano con nota prot. n.17710 del 22 luglio 2013 ha chiesto chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per la definizione del procedimento in itinere riguardante l'Accordo di Programma in oggetto;

CONSIDERATO CHE :

- a) il Dipartimento 053, con nota n.808/CD/3 del 16 ottobre 2013 ha evidenziato la necessità di definire l'iter secondo la previgente normativa ex art.12 legge regionale n.16/2004;
- b) lo stesso Dipartimento, con nota prot. n.0517927 del 24 luglio 2014, acquisito il parere dell'Avvocatura Regionale – prot. n.0478815/2014 - sul procedimento in itinere, ha richiesto alla DG Governo del Territorio di concludere il procedimento finalizzato all'approvazione dell'Accordo di Programma, acquisendo il parere del Consiglio Regionale anche sull'art. 10 della l.r.n.35/87, non contemplato per mero errore materiale nella deliberazione n.587/2009;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a) per l'attuazione dell'Accordo di Programma è necessario che si esprima il Consiglio Regionale sulla deroga all'art.10 citato;
- b) occorre, quindi, approvare la presente deliberazione di integrazione della precedente deliberazione n.587/2009, che preveda espressamente la deroga anche dell'articolo 10, necessaria alla realizzazione dell'intervento costruttivo oggetto dell'Accordo di Programma;

- c) detta deroga, citata nell'accordo di programma, è richiesta in quanto l'intervento costruttivo proposto comporta il superamento del limite di 3 mq per abitante indicato al suddetto articolo 10, come evidenziato nella istruttoria dell'ex Settore Accordi di programma;

RITENUTO:

- a) di dover integrare la deliberazione n.587/2009, carente per mero errore di collazionamento, con la deroga all'art.10 riguardante il dimensionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata che, per la sub area 2 del PUT ex art.10 cit., non può eccedere i 3 mq per abitante;
- b) di dover sottoporre al Consiglio Regionale, competente in materia ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.35/87, la richiesta di deroga all'art.10 della l.r.n.35/87 – PUT – per la realizzazione della struttura alberghiera con annesso centro congressuale, oggetto dell'accordo di programma stipulato in data 16 gennaio 2009 tra la Regione, l'Amministrazione Provinciale di Napoli, il Comune di Gragnano e la società Medusa srl;
- c) di dover stabilire che i pareri ed i nulla osta in materia ambientale e paesistica finora rilasciati vengano riconfermati dal Comune di Gragnano e/o dalle Amministrazioni preposte col permesso di costruire.
- d) di dover stabilire che tutta la documentazione concernente l'Accordo di Programma è consultabile presso l'Assessorato al Governo del Territorio – DG 09 – UOD 02- vista l'impossibilità tecnica di inoltrare in via informatica;
- e) di dover precisare che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

VISTI:

- a) le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1172/2008 e 587/2009 ed i relativi allegati;
- b) l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 gennaio 2009;
- c) la dichiarazione della società Medusa, pervenuta alla DG 09 in data 11 marzo 2014, prot.n.0172109 in ordine al permanere dell'interesse della società all'attuazione dell'intervento oggetto dell'Accordo di programma;
- d) la deliberazione n.37 del 17 febbraio 2014 del Comune di Gragnano di approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione della struttura alberghiera proposta dalla società MEDUSA;
- e) Il parere dell'Avvocatura regionale prot. n.0478815/2014;
- f) il vigente Statuto;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge regionale n.35/1987;
- h) l'art.12 della legge regionale n.16/2004;
- i) l'art.13 della legge regionale n.1/2007;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in motivazione e che qui si intende riportato e confermato di:

1. integrare la precedente deliberazione n.587 del 27 marzo 2009, carente per mero di errore di collazionamento, con la proposta di deroga all'art. 10 del PUT riguardante il dimensionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata che, per la sub area 2 del PUT ex art.10 cit., non può eccedere i 3 mq per abitante;
2. sottoporre al Consiglio Regionale, competente in materia ai sensi dell'art.7 della l.r.n.35/87, la richiesta di deroga all'art.10 della l.r.n.35/87 – PUT – per la realizzazione della struttura alberghiera con annesso centro congressuale, oggetto dell'accordo di programma stipulato in data 16 gennaio 2009 tra la Regione, l'Amministrazione Provinciale di Napoli, il Comune di Gragnano e la società Medusa srl;
3. stabilire che i pareri ed i nulla osta in materia ambientale e paesistica finora rilasciati vengano riconfermati dal Comune di Gragnano e/o dalle Amministrazioni preposte col permesso di costruire.
4. stabilire che tutta la documentazione concernente l'Accordo di Programma è consultabile presso l'Assessorato al Governo del Territorio – DG 09 – UOD 02- vista l'impossibilità tecnica di inoltrare in via informatica;
5. precisare che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
6. trasmettere il presente atto a:
 - 6.1 Segreteria di Giunta per i successivi provvedimenti;
 - 6.2 Assessorato al Governo del Territorio;
 - 6.3 Direzione generale per il Governo del territorio;
 - 6.4 Consiglio regionale della Campania;
 - 6.5 Segreteria di Giunta – Ufficio V – per la pubblicazione sul BURC.